



458^a Seduta Plenaria

PC Giornale N.458, punto 3(b) dell'ordine del giorno

DECISIONE N.550
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

Il Consiglio Permanente,

dopo aver riesaminato approfonditamente lo Statuto del personale applicabile a tutto il personale dell'OSCE,

tenendo conto della necessità di disporre di adeguati regolamenti applicabili a tutte le categorie di dipendenti,

approva l'allegata revisione dello Statuto del personale che entrerà in vigore contemporaneamente alla presente decisione, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

1. Assunzioni:

riconosce l'importanza di migliorare la trasparenza del processo di selezione e di reclutamento del personale dell'OSCE e richiede alla Presidenza e al Segretario Generale di proporre procedure atte a perfezionare ulteriormente tale processo. Richiede inoltre al Segretario Generale di presentare proposte che garantiscano un'adeguata applicazione dello Statuto del personale. Tali proposte dovranno prevedere disposizioni concernenti, tra l'altro, la necessità di notificare agli Stati partecipanti, in genere con un anticipo di tre o quattro settimane, gli avvisi di tutti i posti vacanti a contratto e distaccati. In circostanze straordinarie il Segretario Generale può prevedere deroghe riguardo al periodo di anticipo;

2. Durata del servizio:

decide, in via eccezionale e in riconoscimento dell'impatto dell'emendamento introdotto con il Regolamento 3.11, b, (ii), che il nuovo periodo di durata massima continuativa di servizio presso l'OSCE verrà applicato ai membri del personale/delle missioni distaccati a partire dall'1 gennaio 1999;

3. Classificazione del personale distaccato:

richiede al Segretario Generale di fornire al Consiglio Permanente un progetto di tabella degli effettivi dell'OSCE che preveda un sistema di classificazione per i posti

distaccati, basato sul sistema dei livelli di competenza professionale usato per i REACT, da approvare in occasione della Revisione semestrale del Bilancio unificato per il 2003;

4. Fondo di previdenza:

richiede al Segretario Generale, nel contesto della Decisione N. 527 (paragrafo VII.1), di fornire al Consiglio Permanente informazioni supplementari sulle proposte relative all'armonizzazione dei contributi al Fondo di previdenza dell'OSCE con quelli del Fondo pensioni congiunto delle Nazioni Unite, al fine di poter esaminare tale questione prima della presentazione del Bilancio unificato per il 2004;

5. Personale locale:

ribadisce la sua Decisione N.527 che prevede di esaminare ulteriormente metodi e mezzi per razionalizzare la categoria di spesa relativa al personale locale. A tale riguardo potrebbe rivelarsi utile un riesame delle esigenze e delle richieste delle operazioni sul territorio; richiede pertanto al Segretario Generale e ai capi missione di effettuare un'esauriva valutazione della categoria di spesa relativa al personale locale nelle singole missioni al fine di poter riportare le conclusioni di tale valutazione nella Proposta di bilancio unificato per il 2004;

6. Privilegi e immunità:

sottolinea che il contenuto dello Statuto del personale non dovrà in alcun modo pregiudicare l'esito dei negoziati in corso su un possibile accordo OSCE in merito ai privilegi e alle immunità dell'Organizzazione e auspica di proseguire tali discussioni in modo costruttivo il prima possibile.

STATUTO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

Articolo I GENERALITÀ

Regolamento 1.01 Terminologia

Ai fini del presente Statuto si applicheranno le seguenti definizioni:

Assunzione

Impiego presso il Segretariato, una istituzione o una missione tramite un contratto di lavoro cui qui di seguito si farà riferimento come "lettera di assunzione".

Incarico

Impiego distaccato presso il Segretariato, una istituzione o una missione tramite un contratto di lavoro cui qui di seguito si farà riferimento come "termini dell'incarico".

Membro del personale/della Missione a contratto

Persona assunta presso il Segretariato, una istituzione o una missione tramite una lettera di assunzione.

Persone a carico

Il coniuge e/o i figli dei dipendenti dell'OSCE.

Vice Capo di Istituzione

Persona designata per tale incarico dalla Presidenza dell'OSCE.

Vice Capo Missione

Persona designata per tale incarico dalla Presidenza dell'OSCE.

Direttore

Membro del personale/della missione che ricopre un incarico di livello D1 o D2.

Sede di lavoro

Luogo in cui il membro del personale lavora o in cui un membro della missione è dislocato entro l'area della missione

Assunzione/Incarico a tempo determinato

Assunzione o incarico presso il Segretariato, una istituzione o una missione per un periodo determinato di sei mesi o superiore.

Membro del personale/della Missione a tempo determinato

Persona assunta o incaricata a tempo determinato.

Capo dell'istituzione

Capo di qualsiasi ente designato quale istituzione dell'OSCE.

Capo Missione

Persona designata dalla Presidenza dell'OSCE a dirigere una missione.

Paese ospitante

Paese in cui ha sede il Segretariato o una istituzione, o in cui opera una missione conformemente al relativo mandato definito dagli Stati partecipanti.

Posto internazionale

Posto nella categoria professionale e in categorie superiori ai fini dell'applicazione della tabella degli stipendi.

Membro internazionale del personale/della Missione

Membro del personale/della missione assunto a contratto che occupa un posto internazionale o membro distaccato del personale/della missione che non ha la cittadinanza né la residenza permanente nel paese in cui si trova la sua sede di lavoro.

Istituzione

Qualsiasi ente designato come tale dagli Stati partecipanti.

Posto locale

Posto della categoria dei Servizi generali o della categoria Professionale locale ai fini dell'applicazione della tabella degli stipendi.

Membro locale del personale/della Missione

Membro del personale/della missione assunto a contratto che occupa un posto locale o membro del personale distaccato che ha la cittadinanza o la residenza permanente nel paese in cui si trova la sua sede di lavoro.

Missione

Operazione OSCE sul territorio.

Area della Missione

Zona geografica in cui opera la missione conformemente al proprio mandato definito dagli Stati partecipanti.

Membro della Missione

Dipendente dell'OSCE che lavora presso una missione, con esclusione dei capi missione.

OSCE

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, i suoi organi decisionali, il Segretariato, l'Ufficio dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo, il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione, qualsiasi altro ente designato come istituzione nonché le missioni.

Dipendente dell'OSCE

Qualsiasi persona cui è applicabile lo Statuto del personale conformemente al Regolamento 1.03, compreso il Segretario Generale, i capi delle istituzioni, i capi missione e tutti i membri internazionali o locali del personale/delle missioni, assunti a contratto o distaccati, a tempo determinato o a breve termine.

Rappresentante della Presidenza

Persona designata, conformemente alla decisione MC(10).DEC/8 del 7 dicembre 2002.

Membro distaccato del personale/della Missione

Persona distaccata da o tramite uno Stato partecipante per un incarico presso il Segretariato, un'istituzione o una missione e alla quale l'OSCE non corrisponde alcun compenso dal proprio Bilancio unificato.

Distacco

Procedura con cui un dipendente dell'OSCE, al quale l'OSCE non corrisponde alcun compenso dal proprio Bilancio unificato, viene assegnato al Segretariato, a un'istituzione o a una missione.

Segretario Generale

Funzionario Amministrativo capo dell'OSCE e capo del Segretariato.

Assunzione/incarico a breve termine

Assunzione o incarico presso il Segretariato, un'istituzione o una missione per un periodo inferiore a sei mesi.

Membro del personale/della missione a breve termine

Persona assunta o incaricata presso il Segretariato, un'istituzione o una missione per meno di sei mesi, con esclusione delle persone impiegate su base oraria o giornaliera.

Membro del personale

Dipendente dell'OSCE impiegato presso il Segretariato o un'istituzione, con esclusione del Segretario Generale e dei capi delle istituzioni.

Regolamento 1.02

Portata e scopo

Il presente Statuto comprende le condizioni di servizio, i doveri, gli obblighi e i diritti principali dei dipendenti dell'OSCE. Esso stabilisce i principi generali della politica del personale per il reclutamento e la gestione dei dipendenti dell'OSCE.

Regolamento 1.03

Applicabilità

Il presente Statuto si applicherà:

- (a) al Segretario Generale, ai capi delle istituzioni e ai capi missione come specificato nel presente documento e nelle loro lettere di assunzione o nei termini del loro incarico;
- (b) Ai membri del personale e delle missioni, esclusi quelli impiegati su base oraria o giornaliera.

Regolamento 1.04

Autorità

- (a) In applicazione del presente Statuto il Segretario Generale, in qualità di Funzionario amministrativo capo, provvederà a elaborare e a pubblicare il corrispondente Regolamento del personale, in conformità al presente Statuto e alle politiche in esso sancite, e provvederà ad assicurarne la corretta applicazione.
- (b) Il Regolamento del personale, prima della relativa promulgazione ed entrata in vigore, verrà trasmesso al Consiglio Permanente al fine di offrire agli Stati partecipanti l'opportunità e il tempo sufficiente per esprimere le loro opinioni al riguardo.

Regolamento 1.05

Responsabilità

- (a) Il Segretario Generale sarà responsabile e renderà ragione della corretta applicazione del presente Statuto, tramite la Presidenza, al Consiglio Permanente. I capi delle istituzioni e i capi missione, *mutatis mutandis*, saranno responsabili della corretta applicazione del presente Statuto nei confronti del Consiglio Permanente, relativamente alle loro istituzioni/missioni, tramite il Segretario Generale.
- (b) Il Segretario Generale provvederà a esercitare un controllo sull'osservanza del presente Statuto e del Regolamento del personale nell'ambito dell'OSCE e assicurerà che venga intrapresa qualunque necessaria misura correttiva.

Regolamento 1.06

Delega di autorità

Il Segretario Generale, i capi delle istituzioni e i capi missione possono delegare la propria autorità ai sensi del presente Statuto a rappresentanti da loro autorizzati. Tale delega di autorità non li dispenserà dalle loro responsabilità.

Articolo II DOVERI, OBBLIGHI E PRIVILEGI

Regolamento 2.01 Condotta dei dipendenti dell'OSCE

(a) I dipendenti dell'OSCE si comporteranno sempre in maniera consona con lo status di dipendenti pubblici internazionali. Non si impegneranno in alcuna attività che sia incompatibile con l'appropriato svolgimento dei loro doveri presso l'OSCE. Essi eviteranno qualsiasi atto e, in particolare, qualsiasi tipo di dichiarazione pubblica che possa riflettersi negativamente sul loro status nonché sull'integrità, sull'indipendenza e sull'imparzialità della loro posizione e delle loro funzioni quali dipendenti dell'OSCE.

(b) Con la firma della lettera di assunzione o dei termini dell'incarico, i dipendenti dell'OSCE si impegneranno ad assolvere i propri compiti e a regolare la propria condotta tenendo presenti unicamente gli interessi dell'OSCE e non chiederanno o accetteranno istruzioni da qualsiasi Governo o da qualsiasi autorità esterna all'OSCE. Nell'assolvimento dei loro doveri i membri del personale/delle missioni saranno soggetti all'autorità e saranno responsabili nei confronti del Segretario Generale e del rispettivo Capo dell'istituzione o Capo missione. I dipendenti dell'OSCE si impegneranno ad attenersi al Codice di condotta dell'OSCE illustrato nell'Appendice 1 del presente Statuto, di cui il Codice di condotta è parte integrante.

(c) I dipendenti dell'OSCE non faranno uso in alcuna circostanza della loro posizione ufficiale per un vantaggio privato.

Regolamento 2.02 Divulgazione di informazioni

I dipendenti dell'OSCE osserveranno la massima discrezione per quanto riguarda tutte le questioni attinenti alle attività dell'OSCE. Essi non dovranno mai utilizzare, divulgare e/o pubblicare informazioni loro note a motivo della loro posizione ufficiale se non in relazione all'assolvimento delle loro funzioni. Alla cessazione del loro servizio presso l'Organizzazione essi manterranno la dovuta discrezione riguardo le questioni attinenti alle attività dell'OSCE.

Regolamento 2.03 Privilegi e Immunità

(a) Il Segretario Generale, i Capi delle istituzioni e i Capi missione nonché i membri del personale e i membri internazionali delle missioni godranno dei privilegi e delle immunità ai quali hanno diritto in conformità alla legislazione nazionale o in virtù di accordi bilaterali conclusi dall'OSCE in materia. I membri del personale locale/delle missioni godranno di privilegi e immunità soltanto entro i limiti loro concessi dal rispettivo Stato ospitante in base alla legislazione nazionale e ai pertinenti accordi bilaterali stipulati tra lo Stato e l'OSCE.

- (b) I privilegi e le immunità concessi ai dipendenti dell'OSCE sono conferiti nell'interesse dell'OSCE e non per beneficio personale.
- (c) Tali privilegi e immunità non esimeranno i dipendenti dell'OSCE dal rispetto delle leggi e dei regolamenti del paese ospitante.
- (d) Il Segretario Generale deciderà, in consultazione con la Presidenza, se si debba togliere l'immunità a un membro del personale/della missione. L'immunità del Segretario Generale, dei Capi delle istituzioni e dei Capi missione può essere tolta dalla Presidenza, che informerà il Consiglio Permanente della sua intenzione di farlo.

Regolamento 2.04

Proprietà intellettuale

Tutti i diritti, inclusi i diritti di sfruttamento del titolo, i diritti d'autore e i diritti di brevetto, per qualsiasi lavoro eseguito dai dipendenti dell'OSCE nell'adempimento dei loro compiti ufficiali, saranno attribuiti all'OSCE al fine di assicurare la massima diffusione possibile delle informazioni.

Regolamento 2.05

Rimborso per perdite finanziarie

Entro i limiti e le condizioni specificati nelle Regolamento del personale, potrà essere richiesto ai dipendenti dell'OSCE di rimborsare l'OSCE, integralmente o in parte, per qualsiasi perdita finanziaria subita dall'OSCE a seguito di una loro azione o non-azione intenzionale, di una loro negligenza o della loro mancata osservanza di qualsiasi regolamento, norma o istruzione amministrativa.

Regolamento 2.06

Risarcimento per la perdita di effetti personali o loro danneggiamento

Entro i limiti e le condizioni specificati nel Regolamento del personale, i dipendenti dell'OSCE avranno diritto a un risarcimento nell'eventualità in cui subiscano una perdita o un danneggiamento di effetti personali direttamente attribuibile allo svolgimento di compiti ufficiali per conto dell'OSCE.

Regolamento 2.07

Tutela delle funzioni

I dipendenti dell'OSCE avranno diritto alla tutela dell'OSCE nell'assolvimento dei loro compiti entro i limiti specificati nel Regolamento del personale.

Regolamento 2.08
Condizioni disagiate/a rischio delle Missioni

Il Segretario Generale, in consultazione con i Capi delle istituzioni e con i Capi missione, definirà il livello di disagio/rischio di tutte le sedi di servizio dell'OSCE, tenendo conto di quanto stabilito dalle Nazioni Unite a tale riguardo. Qualsiasi implicazione finanziaria di tale definizione di livello di disagio/rischio sarà soggetta all'approvazione preventiva del Consiglio Permanente.

Regolamento 2.09
Missioni con condizioni non adeguate alle famiglie

I membri internazionali delle missioni assumeranno la piena responsabilità per i propri familiari nelle sedi di servizio. In nessun caso saranno loro accordati benefici o diritti a motivo della presenza dei loro familiari nella sede di servizio. Il Segretario Generale, in consultazione con i rispettivi Capi missione, determinerà le sedi di servizio in cui i membri internazionali delle missioni non potranno essere accompagnati dalle famiglie.

Articolo III ASSUNZIONI E INCARICHI

Regolamento 3.01 Designazione e reclutamento

- (a) Il reclutamento sarà svolto in base a un processo trasparente, soggetto a un concorso aperto a tutti i cittadini degli Stati partecipanti e senza tenere conto del sesso, della razza, del colore, della religione e del credo né delle origini etniche, sociali o nazionali.
- (b) La considerazione preminente nel reclutamento dei dipendenti dell'OSCE e nella determinazione delle condizioni di servizio dovrà essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità, tenendo pienamente conto del principio secondo cui è previsto il reclutamento di personale proveniente da tutti gli Stati partecipanti su una base di imparzialità e dell'importanza di conseguire un equilibrio dei sessi all'interno dell'Organizzazione.
- (c) In nessuna circostanza posti specifici dovranno essere considerati riservati a uno Stato partecipante, a una regione o a un gruppo di Stati.
- (d) Il Segretario Generale riferirà annualmente al Consiglio Permanente in merito all'attuazione di tali politiche.

Regolamento 3.02 Designazione del Segretario Generale e dei Capi delle istituzioni

Il Segretario Generale e i Capi delle istituzioni saranno nominati dal Consiglio dei Ministri secondo le procedure e per i periodi stabiliti dal Consiglio stesso.

Regolamento 3.03 Designazione dei Capi missione e dei Rappresentanti della Presidenza

- (a) La nomina dei Capi missione spetta alla Presidenza. Essi saranno selezionati tra i candidati presentati dagli Stati partecipanti e tenendo pienamente conto degli esiti delle consultazioni con il Segretario Generale, con la Troika dell'OSCE e con il paese ospitante.
- (b) I Rappresentanti della Presidenza saranno designati conformemente alla Decisione MC(10).DEC/8 del 7 dicembre 2002.

Regolamento 3.04

Designazione dei Direttori nel Segretariato, dei Vice Capi delle istituzioni e delle missioni e dei Direttori nelle istituzioni e nelle missioni

- (a) Nell'ambito del Segretariato i Direttori saranno nominati dalla Presidenza in consultazione con il Segretario Generale.
- (b) I vice capi delle istituzioni e i vice capi missione saranno nominati dalla Presidenza, in consultazione con i rispettivi Capi delle istituzioni o delle missioni nonché con il Segretario Generale.
- (c) Nell'ambito delle istituzioni e delle missioni i Direttori saranno nominati dalla Presidenza, in consultazione con i rispettivi Capi delle istituzioni o delle missioni nonché con il Segretario Generale.

Regolamento 3.05

Assunzioni o incarichi per gli altri membri del personale

- (a) Il Segretario Generale assumerà o incaricherà tutti i membri del personale del Segretariato al di sotto del livello di Direttore. I Capi delle istituzioni assumeranno o incaricheranno i loro rispettivi membri del personale in consultazione con il Segretario Generale.
- (b) I membri internazionali a tempo determinato delle missioni saranno assunti o incaricati dai rispettivi Capi missione, in consultazione con il Segretario Generale.
- (c) I membri locali delle missioni e i membri internazionali a breve termine delle missioni saranno assunti dai rispettivi Capi missione.

Regolamento 3.06

Requisiti sanitari

Il Segretario Generale stabilirà appropriati requisiti sanitari che i dipendenti dell'OSCE dovranno soddisfare quale condizione preliminare per l'assunzione o per l'incarico e, una volta reclutati, durante il loro periodo di servizio o di incarico.

Regolamento 3.07

Lettera di assunzione e termini dell'incarico

Le lettere di assunzione per i dipendenti dell'OSCE a contratto e i termini dell'incarico per i dipendenti dell'OSCE distaccati enunceranno, espressamente o mediante riferimento, tutti i termini e le condizioni di impiego presso l'OSCE. Essi saranno firmati dall'autorità competente per l'assunzione conformemente ai Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 e controfirmati dai dipendenti dell'OSCE interessati all'atto della loro assunzione o accettazione dell'incarico.

Regolamento 3.08 **Periodi di servizio**

- (a) L'OSCE si ispira al principio di un servizio non carrieristico. Pertanto i dipendenti dell'OSCE saranno assunti o incaricati a tempo determinato. Le lettere di assunzione e i termini dell'incarico specificheranno la data di scadenza del contratto o dell'incarico. Il contratto o l'incarico terminerà senza preavviso alla data di scadenza, a meno che non sia prorogato ai sensi del Regolamento 3.11 qui di seguito.
- (b) I Direttori in seno al Segretariato, alle istituzioni e alle missioni saranno assunti a tempo determinato per un periodo di tre anni che potrà essere prorogato per un periodo non superiore ad un anno, conformemente al Regolamento 3.11.
- (c) I membri del personale/delle missioni che occupano posti di livello P5 saranno assunti a tempo determinato per un periodo di due anni che potrà essere prorogato per un periodo non superiore a tre anni, conformemente al Regolamento 3.11 qui di seguito.
- (d) I membri del personale/delle missioni a contratto che occupano posti della categoria professionale al di sotto del livello P5 saranno assunti a tempo determinato per un periodo di due anni che potrà essere prorogato per ulteriori periodi, conformemente al Regolamento 3.11. La durata massima di ciascuna proroga non potrà eccedere i tre anni e il periodo complessivo di servizio con il medesimo incarico non potrà eccedere i sette anni.
- (e) I Capi missione potranno prestare servizio nella stessa operazione sul territorio per un periodo massimo di tre anni, prorogabile per un periodo finale non superiore ad un anno, conformemente al Regolamento 3.11.
- (f) I membri distaccati delle missioni potranno prestare servizio nella stessa missione per un periodo massimo di sette anni, entro i limiti di cui al Regolamento 3.11.

Regolamento 3.09 **Periodo di prova**

I membri del personale/delle missioni a tempo determinato saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi.

Regolamento 3.10 **Valutazione del rendimento**

Il rendimento dei membri del personale/delle missioni a tempo determinato sarà oggetto di periodici rapporti redatti dai rispettivi supervisori conformemente alla procedura specificata nel Regolamento del personale. Per quanto riguarda i membri distaccati del personale/delle missioni, la valutazione del rendimento sarà messa a disposizione del paese che li ha distaccati, su richiesta.

Regolamento 3.11

Proroga dei contratti e degli incarichi

(a) Il contratto di assunzione o l'incarico non dovrà creare alcuna aspettativa di proroga o di passaggio ad un altro tipo di impiego. Le proroghe che superano i periodi di tempo stabiliti nel Regolamento 3.08 potranno essere concesse dall'autorità competente per le assunzioni e gli incarichi, di cui ai Regolamenti 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05.

(b) I seguenti principi saranno applicati alla concessione di proroghe, fatte salve le disposizioni del Regolamento 3.09:

- (i) potranno essere concesse proroghe purché il servizio prestato dal membro del personale/delle missioni sia stato valutato soddisfacente;
- (ii) la durata complessiva del servizio presso l'OSCE dei membri internazionali del personale/delle missioni non dovrà eccedere i dieci anni.

Regolamento 3.12

Trasferimenti e incarichi temporanei

(a) I membri del personale/delle missioni accetteranno i compiti loro assegnati dal Segretario Generale o dai rispettivi Capi dell'istituzione/missione, nonché la loro assegnazione presso il Segretariato, l'istituzione o la missione.

(b) Il Regolamento del personale enuncerà le condizioni in base alle quali un membro del personale/delle missioni potrà essere trasferito o assegnato in via temporanea ad altro incarico nell'ambito dell'OSCE.

(c) I trasferimenti dei membri internazionali del personale/delle missioni distaccati a tempo determinato che non siano dovuti a una misura disciplinare ai sensi del Regolamento 9.03 (b) (vii), saranno decisi d'intesa con il paese che li distacca e con il Segretario Generale.

Articolo IV CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Regolamento 4.01

Scadenza e cessazione di contratti e incarichi

(a) I contratti a tempo determinato dei membri del personale/delle missioni che raggiungono l'età di 65 anni nel corso del servizio scadranno di norma l'ultimo giorno del mese del sessantacinquesimo compleanno del dipendente. Tuttavia l'autorità competente per l'assunzione ai sensi dei Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 potrà, ove appropriato e in via eccezionale, e soltanto nell'interesse dell'OSCE, in consultazione con il Segretario Generale e il rispettivo capo dell'istituzione o della missione, offrire o prorogare un contratto al dipendente che ha superato tale limite di età, per un periodo non superiore a un anno, tenendo conto dei limiti stabiliti dal Regolamento 3.11.

(b) L'autorità competente può stabilire, ove necessario, la cessazione di contratti o incarichi prima della scadenza ai sensi dei Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05, in consultazione con la Presidenza o il Segretario Generale. Per quanto riguarda i membri internazionali delle missioni con contratto a tempo determinati e i membri internazionali delle missioni distaccati, la decisione dovrà essere presa dal rispettivo capo missione in consultazione con il Segretario Generale e, se si tratta di membri internazionali del personale/della missione distaccati, comunicata al paese che li ha distaccati prima della relativa attuazione.

Regolamento 4.02

Motivi di cessazione del servizio

(a) Fatte salve le procedure appropriate, si potrà stabilire la cessazione del contratto o dell'incarico di un dipendente dell'OSCE per i seguenti motivi:

- (i) qualora situazioni di emergenza richiedano l'evacuazione della missione e l'interruzione delle sue attività per un periodo di almeno un mese;
- (ii) qualora un posto sia stato abolito o si debbano effettuare riduzioni del personale;
- (iii) qualora il rendimento del membro del personale/della missione è risultato insoddisfacente;
- (iv) qualora il dipendente dell'OSCE, per motivi di salute, non sia in grado di svolgere le sue funzioni;
- (v) come conseguenza di una misura disciplinare;
- (vi) qualora vengano alla luce eventi che, se noti in precedenza, avrebbero precluso l'assunzione o l'incarico;
- (vii) in caso di abbandono del servizio;

(viii) qualora il dipendente dell'OSCE perda la cittadinanza di uno Stato partecipante.

(b) L'incarico di un dipendente dell'OSCE distaccato potrà cessare anche su richiesta del paese che lo ha distaccato.

Regolamento 4.03 **Preavviso di cessazione del servizio**

I dipendenti dell'OSCE di cui venga stabilita la cessazione del contratto o dell'incarico ai sensi del Regolamento 4.02 (a) (iii) di cui sopra avranno diritto a un periodo di preavviso conformemente al Regolamento del personale.

Regolamento 4.04 **Indennità di fine servizio**

(a) I dipendenti OSCE a contratto di cui venga stabilita la cessazione del servizio ai sensi del Regolamento 4.02 (a) (i), (ii) e (iv) avranno diritto a una indennità di fine servizio.

(b) L'indennità di fine servizio corrisponderà a un importo pari a un mese di retribuzione netta mensile per ogni anno di servizio completato o per ogni anno restante fino alla scadenza del contratto del dipendente, quale dei due sia più elevato. Per le frazioni di anno l'indennità corrisposta sarà calcolata proporzionalmente.

Regolamento 4.05 **Dimissioni**

(a) Un membro del personale/della missione può dimettersi dando al Segretario Generale, al rispettivo capo dell'istituzione/della missione e all'autorità competente per l'assunzione un preavviso scritto della stessa durata di quello necessario in caso di cessazione del contratto o dell'incarico. Il Segretario Generale, il rispettivo capo dell'istituzione/della missione e l'autorità competente per l'assunzione potranno tuttavia accettare un preavviso più breve.

(b) Il Segretario Generale, i capi delle istituzioni e i rappresentanti della Presidenza comunicheranno le loro dimissioni alla Presidenza che informerà il Consiglio Permanente al riguardo.

Articolo V STIPENDI E INDENNITÀ

Regolamento 5.00 Livelli di remunerazione

L'OSCE aderisce ai livelli di remunerazione stabiliti nel sistema comune delle Nazioni Unite. In nessuna circostanza l'entità della remunerazione globale supererà il livello del sistema comune delle Nazioni Unite.

Regolamento 5.01 Classificazione dei posti

Il Segretario Generale prenderà provvedimenti per la classificazione dei posti conformemente alla natura dei doveri e delle responsabilità richiesti e riporterà tali determinazioni nelle tabelle dei posti presentate agli Stati partecipanti tramite il Bilancio Unificato.

Regolamento 5.02 Stipendi

- (a) Gli stipendi dei membri internazionali del personale OSCE a contratto saranno conformi, nei limiti specificati dal Regolamento del personale, alla tabella degli stipendi netti applicabili nel sistema comune delle Nazioni Unite al personale delle categorie professionali e di quelle superiori.
- (b) Le tabelle degli stipendi dei membri del personale/della missione locale a contratto saranno stabilite dal Segretario Generale tenendo conto delle tabelle degli stipendi netti locali delle organizzazioni del sistema comune delle Nazioni Unite se disponibili, o, in caso contrario, dei livelli di stipendio locali generalmente applicabili nella rispettiva sede di lavoro, e del sistema fiscale applicabile nel paese ospitante, se del caso.
- (c) Le tabelle degli stipendi saranno allegate in appendice al Regolamento del personale che specificherà le procedure applicabili al pagamento degli stipendi.
- (d) Le tabelle degli stipendi saranno incluse nel Bilancio Unificato.

Regolamento 5.03 Indennità di sede

Gli stipendi corrisposti ai membri internazionali del personale a contratto, nonché al Segretario Generale e ai capi delle istituzioni saranno soggetti ad indennità di sede conformemente alle decisioni della Commissione del Servizio Internazionale Civile.

Regolamento 5.04 **Aumenti di stipendio**

(a) I membri del personale/della missione con contratto a tempo determinato saranno assunti, di regola, al livello uno della tabella degli stipendi. In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, le autorità competenti per l'assunzione in base ai Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 potranno eccezionalmente approvare l'assunzione ad un livello superiore.

(b) Un aumento periodico dello stipendio potrà essere concesso ai membri del personale/della missione con contratto a tempo determinato conformemente al Regolamento del personale, in base ad un rendimento soddisfacente rispecchiato nei rapporti di valutazione ai sensi del Regolamento 3.11.

Regolamento 5.05 **Tassazione**

Nel caso in cui un dipendente dell'OSCE sia soggetto all'imposta nazionale sul reddito per gli stipendi e gli emolumenti netti corrispostigli dall'OSCE, il Segretario Generale è autorizzato a rimborsargli l'importo delle imposte versate nella misura in cui tali importi sono stati rimborsati all'Organizzazione dallo Stato interessato.

Regolamento 5.06 **Assenza ingiustificata dal lavoro**

Non verrà corrisposto alcuno stipendio né emolumento a membri del personale/della missione per i periodi di assenza dal lavoro non autorizzati.

Regolamento 5.07 **Recupero di pagamenti indebitamente percepiti**

Il Regolamento del personale dovrà specificare le condizioni in cui l'OSCE ha diritto di recuperare i pagamenti indebitamente corrisposti a dipendenti OSCE.

Regolamento 5.08 **Spese di viaggio**

(a) L'OSCE rimborserà ai dipendenti OSCE le spese sostenute per i viaggi di lavoro conformemente alle condizioni e alle procedure specificate nel Regolamento del personale.

(b) L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciati nel Regolamento del personale, ai dipendenti OSCE che ne abbiano diritto e, se applicabile, ai loro familiari aventi diritto, le spese di viaggio sostenute nel caso di:

(i) assunzione;

- (ii) cambiamento della sede di lavoro;
- (iii) ferie in patria;
- (iv) cessazione del servizio;
- (v) rimborso in attesa di evacuazione per motivi sanitari;
- (vi) viaggi che rientrano nell'indennità di istruzione.

Regolamento 5.09 **Spese di trasloco**

L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, ai dipendenti OSCE che ne abbiano diritto, le spese di trasloco sostenute nel caso di:

- (i) assunzione;
- (ii) cambiamento della sede di lavoro;
- (iii) cessazione del servizio.

Regolamento 5.10 **Indennità di sistemazione**

(a) In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di sistemazione ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario Generale e i capi delle istituzioni, per loro stessi e i loro familiari aventi diritto in seguito all'assunzione e al trasferimento in un'altra sede di lavoro, purché tale servizio sia previsto per almeno dodici mesi.

(b) L'indennità di sistemazione sarà equivalente alla diaria applicabile alla sede di lavoro e al cinquanta per cento di tale importo per ciascun familiare avente diritto, e sarà corrisposta per un periodo di trenta giorni dall'arrivo nella sede di lavoro.

Regolamento 5.11 **Indennità di rimpatrio**

In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di rimpatrio ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato, inclusi il Segretario Generale e i capi delle istituzioni, per loro stessi e per i loro familiari aventi diritto dopo la cessazione del servizio.

Regolamento 5.12 **Sussidi di locazione**

In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà sussidi di locazione ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario Generale e i capi delle istituzioni.

Regolamento 5.13 **Indennità di vitto e alloggio**

In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà indennità di vitto e alloggio ai membri internazionali delle missioni, inclusi i capi missione, a meno che non godano dello status di residenza permanente nel paese ospitante della missione.

Regolamento 5.14 **Assegni familiari**

(a) In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà assegni familiari ai membri del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario Generale e i capi delle istituzioni, secondo le seguenti modalità:

- (i) ai membri internazionali del personale che ne abbiano diritto, sarà corrisposto un assegno familiare per ciascun figlio a carico equivalente all'importo approvato dal sistema comune delle Nazioni Unite. Tuttavia, tale assegno non dovrà essere corrisposto per il primo figlio a carico se il membro del personale non ha un coniuge a carico; in tal caso il membro del personale dovrà essere retribuito conformemente all'aliquota degli assegni familiari prevista dalla tabella degli stipendi;
- (ii) per ciascun figlio disabile sarà corrisposto un importo annuale equivalente all'importo approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il sistema comune delle Nazioni Unite. Tuttavia, se il membro del personale non ha un coniuge a carico ed ha il diritto di essere remunerato per un figlio disabile conformemente al suddetto punto (i), l'assegno dovrà corrispondere a quello previsto per un figlio a carico di cui al suddetto punto (i). Per un figlio disabile non sarà applicato alcun limite di età;
- (iii) ai membri del personale locale che ne abbiano diritto saranno corrisposti assegni familiari per gli importi e alle condizioni stabiliti per ciascuna sede di lavoro dell'OSCE tenendo conto del sistema comune delle Nazioni Unite.

(b) Per evitare duplicazioni delle indennità concesse per lo stesso scopo da diverse fonti, il Segretario Generale stabilirà un meccanismo che sarà elaborato nel Regolamento del personale.

(c) Se entrambi i genitori sono membri del personale, soltanto uno dei due potrà richiedere l'assegno per i figli a carico.

Regolamento 5.15 **Indennità di istruzione**

(a) In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di istruzione ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario Generale e i capi delle istituzioni, per i figli a loro carico.

(b) L'indennità di istruzione sarà pari al 75 per cento delle spese scolastiche effettivamente sostenute, nei limiti della massima indennità scolastica fissata dalle Nazioni Unite per la rispettiva sede di lavoro.

(c) Le indennità di istruzione speciali per i figli disabili, le spese di viaggio che rientrano nell'indennità di istruzione e il rimborso della retta per l'insegnamento della madre lingua per un figlio a carico che frequenta una scuola locale saranno concessi conformemente al sistema comune delle Nazioni Unite.

Regolamento 5.16 **Indennità di rischio**

In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di rischio ai dipendenti OSCE che ne abbiano diritto e che lavorano in sedi di lavoro designate dal Segretario Generale, di concerto con i capi missione, situate in località in cui prevalgono condizioni di rischio.

Regolamento 5.17 **Indennità speciale di sede**

In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà speciali indennità di sede ai membri del personale/della missione con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto e che sono temporaneamente assegnati a posti di livello superiore conformemente al Regolamento 3.12.

Articolo VI PREVIDENZA SOCIALE E FONDO DI PREVIDENZA

Regolamento 6.01

Programma di previdenza sociale OSCE

(a) In base alle condizioni specificate nel presente Articolo e nel Regolamento del personale, l'OSCE contribuirà alla:

- (i) assicurazione sanitaria per i dipendenti OSCE a contratto;
- (ii) assicurazione pensionistica per i dipendenti OSCE con contratto a tempo determinato;
- (iii) assicurazione contro gli infortuni e sulla vita in relazione allo svolgimento dei compiti ufficiali per i dipendenti OSCE;
- (iv) assicurazione per l'evacuazione di emergenza per motivi sanitari per i dipendenti OSCE.

(b) Il Segretario Generale prenderà provvedimenti con gli assicuratori o tramite la propria assicurazione per i quattro settori assicurativi elencati al suddetto punto (a), qui di seguito indicati quali programmi OSCE.

(c) In nessun caso i dipendenti OSCE avranno una doppia copertura di previdenza sociale a spese dell'OSCE.

Regolamento 6.02

Programma di assicurazione sanitaria OSCE

(a) I dipendenti OSCE a contratto dovranno partecipare al programma di assicurazione sanitaria OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario Generale a proseguire la partecipazione al programma di assicurazione sanitaria cui hanno partecipato prima della loro assunzione da parte dell'OSCE.

(b) L'OSCE contribuirà versando il 50 per cento dei premi di assicurazione sanitaria per i dipendenti OSCE che ne abbiano diritto, e partecipino allo schema di assicurazione sanitaria OSCE. Inoltre l'OSCE contribuirà con il 50 per cento dei premi per i familiari che ne abbiano diritto. Se un dipendente OSCE è autorizzato a partecipare ad un programma di assicurazione sanitaria diverso da quello dell'OSCE o a un programma nazionale, l'OSCE contribuirà in ragione del 50 per cento dei premi dell'altro programma oppure in ragione del 50 per cento dei premi del programma OSCE, attenendosi al premio inferiore.

(c) L'OSCE non contribuirà ad un programma di assicurazione sanitaria integrativo.

(d) I dipendenti OSCE distaccati dovranno dimostrare all'OSCE se hanno una copertura di assicurazione sanitaria adeguata e sufficiente. Qualora desiderassero partecipare al programma di assicurazione sanitaria OSCE, dovranno contribuire a questa a proprie spese.

Regolamento 6.03

Fondo di previdenza OSCE

(a) I dipendenti OSCE con contratto a tempo determinato dovranno partecipare al Fondo di previdenza OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario Generale a proseguire la partecipazione al programma di assicurazione pensionistica cui hanno partecipato prima della loro assunzione da parte dell'OSCE. Nel caso in cui il dipendente interessato opti per la prosecuzione di un programma assicurativo pensionistico diverso da quello nazionale, l'OSCE verserà l'aliquota del datore di lavoro dell'altro programma o del Fondo di previdenza OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore.

(b) L'OSCE verserà un importo pari al 15 per cento mentre il dipendente OSCE verserà un importo pari al 7,5 per cento del suo salario base netto, inclusa l'indennità di sede, se applicabile, per conto di qualsiasi dipendente OSCE partecipante al Fondo di previdenza dell'OSCE.

(c) Le indennità del Fondo di previdenza OSCE saranno corrisposte conformemente al Regolamento del personale.

Regolamento 6.04

Programma di assicurazione OSCE contro gli infortuni e sulla vita

In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà i costi dell'assicurazione contro gli infortuni e sulla vita allo scopo di erogare ai dipendenti OSCE indennizzi nel caso di incidente, malattia, decesso o inabilità attribuibili allo svolgimento di compiti ufficiali.

Regolamento 6.05

Programma di assicurazione OSCE per l'evacuazione di emergenza per motivi sanitari

In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà i costi dell'assicurazione relativi all'evacuazione di emergenza per motivi sanitari:

- (i) per i membri internazionali delle missioni; e
- (ii) per i dipendenti OSCE in itinere per lavoro.

Regolamento 6.06

Contributi OSCE a programmi di previdenza sociale diversi dal programma OSCE

(a) Per i dipendenti OSCE a contratto partecipanti al programma di previdenza sociale nazionale del paese ospitante, l'OSCE verserà l'aliquota dei contributi che, in base al programma, è a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente, di regola per ciascun settore al quale l'OSCE versa contributi conformemente al presente Articolo.

(b) Ai dipendenti OSCE a contratto autorizzati a proseguire la partecipazione ad un altro programma, l'OSCE rimborserà, su presentazione di una prova documentale che attesti il pagamento, il contributo del datore di lavoro al rispettivo programma fino ad un importo equivalente all'importo inferiore dei due contributi del datore di lavoro entro i seguenti limiti:

- (i) per l'assicurazione sanitaria fino al 6,5 per cento del loro stipendio netto mensile, inclusa l'indennità di sede, se applicabile;
- (ii) per l'assicurazione pensionistica fino al 15 per cento del loro salario netto mensile, inclusa l'indennità di sede, se applicabile.

Articolo VII ORARIO DI LAVORO E FERIE

Regolamento 7.01 Orario di lavoro

- (a) La settimana lavorativa e l'orario di lavoro dovranno essere definiti dal Segretario Generale e dai capi delle istituzioni/della missione, conformemente alla prassi normale nelle rispettive sedi di lavoro e saranno inclusi nel Regolamento del personale.
- (b) Il Regolamento del personale dovrà specificare le condizioni in cui potranno essere retribuiti gli straordinari, nonché le condizioni applicabili al lavoro a tempo parziale, al lavoro notturno e ai servizi svolti al di fuori dell'orario di lavoro normale.
- (c) Il Segretario Generale, di concerto con i capi delle istituzioni e delle missioni, dovrà decidere i giorni che saranno considerati festivi in ciascuna sede di lavoro. Si dovranno prevedere nove giorni festivi OSCE in ciascun anno solare.

Regolamento 7.02 Ferie annuali

- (a) I dipendenti OSCE avranno diritto a ferie annuali pari a due giornate lavorative e mezza al mese.
- (b) Le ferie potranno essere prese soltanto previa autorizzazione del supervisore.
- (c) Per quanto riguarda il Segretario Generale, i capi delle istituzioni e i capi delle missioni, le ferie dovranno essere autorizzate dalla Presidenza.

Regolamento 7.03 Ferie in patria

- (a) Alle condizioni e nei limiti specificati nel Regolamento del personale, le ferie in patria dovranno essere concesse ai:
 - (i) membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato, inclusi il Segretario Generale e i capi delle istituzioni, una volta ogni due anni;
 - (ii) membri internazionali delle missioni a tempo determinato, inclusi i capi missione, una volta all'anno.
- (b) Le spese di viaggio sostenute dovranno essere rimborsate dall'OSCE alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.

Regolamento 7.04 **Licenze speciali**

(a) I dipendenti OSCE avranno diritto a licenze speciali con retribuzione intera o parziale o senza retribuzione, per i seguenti motivi:

- (i) matrimonio del dipendente OSCE: due giorni;
- (ii) congedo di paternità: quattro giorni;
- (iii) decesso del coniuge/figlio/genitore/fratello: quattro giorni;
- (iv) decesso di un suocero: due giorni.

(b) Possono essere concesse licenze speciali per motivi diversi da quelli menzionati al suddetto punto (a), con retribuzione intera o parziale o senza retribuzione, per motivi eccezionali e nell'interesse dell'OSCE, e, nel caso di membri del personale/della missione distaccati, qualora la loro legislazione nazionale lo preveda, conformemente alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.

(c) Ai membri internazionali delle missioni a tempo determinato che operano in sedi di lavoro dove prevalgono condizioni estremamente disagiate o a rischio, può essere concessa una licenza di riposo e recupero alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.

Regolamento 7.05 **Congedo per malattia**

Ai dipendenti OSCE che non sono in grado di svolgere i propri compiti a causa di malattia o incidente, oppure la cui partecipazione è ostacolata da esigenze di salute pubblica, sarà concesso un congedo per malattia alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.

Regolamento 7.06 **Congedo per maternità e adozione**

(a) Alle condizioni specificate nel Regolamento del personale i dipendenti OSCE di sesso femminile avranno diritto ad un congedo per maternità della durata di sedici settimane consecutive. Tale periodo potrà essere prorogato di due settimane nel caso di parto multiplo.

(b) Alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i dipendenti OSCE avranno diritto ad un congedo per adozione.

Articolo VIII **RELAZIONI CON IL PERSONALE**

Regolamento 8.01 **Relazioni con il personale**

Il Segretario Generale, i capi delle istituzioni e i capi missione stabiliranno e manterranno contatti e comunicazioni continui con tutti i membri del personale/della missione per assicurare l'efficace partecipazione del personale all'individuazione, all'esame e alla soluzione di problemi relativi al benessere del personale, incluse le condizioni di lavoro e altre politiche relative al personale. Il Segretario Generale fornirà indicazioni a tale scopo.

Regolamento 8.02 **Rappresentanti del personale**

- (a) I membri del personale/della missione avranno il diritto di eleggere loro rappresentanti. Il Regolamento del personale specificherà le condizioni in base alle quali si organizzeranno i rappresentanti del personale presso il Segretariato, le istituzioni e le missioni, e stabilirà i criteri di esercizio del diritto di eleggere o essere eletti a rappresentanti del personale.
- (b) Gli organi rappresentativi del personale saranno composti in modo tale da consentire una equa rappresentanza di tutti i membri del personale/della missione presso il Segretariato o presso la loro rispettiva istituzione o missione.
- (c) Le attività degli organi rappresentativi del personale non dovranno imporre un eccessivo onere al Bilancio Unificato.

Articolo IX PROCEDURE DISCIPLINARI

Regolamento 9.01 Condotta scorretta passibile di azione disciplinare

Il mancato adempimento da parte di un membro del personale/della missione di un obbligo previsto dal presente Statuto, dal Regolamento del personale, dal Codice di Condotta dell'OSCE, o di altra pertinente disposizione amministrativa può rappresentare condotta scorretta passibile di un'azione disciplinare.

Regolamento 9.02 Procedimento penale

Non saranno imposte misure disciplinari a meno che il membro del personale/della missione interessato non abbia ricevuto notifica scritta delle imputazioni e non gli sia stata data debita opportunità di rispondere.

Regolamento 9.03 Misure disciplinari

- (a) Il Segretario Generale o il capo dell'istituzione/missione competente adotterà la misura disciplinare adeguata in relazione alla procedura disciplinare stabilita conformemente al Regolamento del personale.
- (b) Le misure disciplinari prevedono quanto segue:
 - (i) nota di biasimo scritta;
 - (ii) nota di biasimo scritta con trasferimento ad altro posto dello stesso livello presso la stessa sede di lavoro o in diversa sede di lavoro nell'area della missione;
 - (iii) sospensione senza retribuzione per un periodo non superiore a due settimane;
 - (iv) per membri del personale/della missione OSCE aventi diritto ad aumenti salariali, la dilazione dell'aumento successivo per un periodo non superiore a dodici mesi;
 - (v) per membri del personale/della missione OSCE aventi diritto ad aumenti salariali, retrocessione di un livello nella relativa tabella degli stipendi;
 - (vi) per membri del personale/della missione OSCE di grado superiore, declassamento, vale a dire, retrocessione personale nel loro posto;

- (vii) trasferimento ad altro posto di livello inferiore, nella stessa sede di lavoro o in altra sede di lavoro nell'area della missione;
 - (viii) cessazione del servizio con o senza preavviso o relativa compensazione;
 - (ix) licenziamento in tronco.
- (c) Durante le indagini e la conclusione della procedura disciplinare, il Segretario Generale o il rispettivo capo dell'istituzione/missione potrà sospendere dal servizio il membro del personale/della missione con o senza retribuzione.
- (d) Qualora siano previsti la sospensione dal servizio, il trasferimento ad altro posto o la cessazione del servizio di un membro internazionale del personale/della missione a tempo determinato, la decisione dovrà essere presa in consultazione con il Segretario Generale. Inoltre, nel caso di un membro del personale/della missione distaccato, il paese che lo ha distaccato dovrà essere informato prima della decisione.

Articolo X RICORSI

Regolamento 10.01 Procedura di ricorso interna

- (a) Il Segretario Generale stabilirà una procedura di ricorso per i membri del personale/della missione contro decisioni amministrative concernenti presunti inadempimenti delle loro lettere di assunzione o dei termini di incarico, o di qualunque disposizione che disciplini le loro condizioni di lavoro, nonché in relazione a misure disciplinari adottate a loro carico.
- (b) Nel caso di un ricorso sarà costituita una Commissione Interna di Esame con il compito di fornire una consulenza rispettivamente al Segretario Generale, al capo dell'istituzione o al capo missione in merito al ricorso. Nella misura possibile, nella Commissione Interna di Esame sarà assicurata la rappresentanza del personale.
- (c) Per essere preso in esame, un ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data della notifica della decisione impugnata.

Regolamento 10.02 Procedura di ricorso esterna

- (a) Oltre alla procedura stabilita nel Regolamento 10.01, un membro del personale/della missione a tempo determinato avrà il diritto ad un ricorso finale di fronte a un Collegio Arbitrale contro una decisione amministrativa che lo coinvolga direttamente in conformità con il Mandato riportato nell'Appendice 2 dello Statuto e del Regolamento del personale.
- (b) Il Collegio Arbitrale sarà nominato dalla Presidenza in base a una lista per la quale tutti gli Stati partecipanti sono invitati a nominare candidati e svolgerà le sue funzioni secondo il Mandato sopracitato.

Regolamento 10.03 Effetto del ricorso

L'archiviazione di un ricorso interno o di un ricorso finale non implicherà la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

Articolo XI DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Regolamento 11.01 Emendamento

- (a) Non si dovrà considerare che il presente Statuto stabilisca diritti acquisiti del personale; pertanto potrà essere revisionato, emendato o sospeso dal Consiglio Permanente. Se le revisioni e gli emendamenti proposti riguardano i termini e le condizioni del servizio del personale, prima della decisione il Consiglio Permanente dovrà essere informato sui pareri del Segretario Generale in merito.
- (b) Gli emendamenti al Regolamento del personale dovranno essere comunicati al Consiglio Permanente prima della loro promulgazione da parte del Segretario Generale. Qualunque implicazione di bilancio degli emendamenti al Regolamento del personale dovrà essere presentata al Consiglio Permanente per l'approvazione prima che il Regolamento in questione sia promulgato.
- (c) Il Consiglio Permanente riesaminerà periodicamente l'attuazione del presente Statuto, inclusa la validità dei criteri, delle politiche e delle procedure di reclutamento e di nomina, le condizioni di servizio dei dipendenti dell'OSCE, nonché l'adeguatezza del livello di remunerazione e la relativa possibilità di sostenerne la spesa alla luce della situazione finanziaria dell'OSCE.
- (d) Qualunque implicazione di bilancio degli emendamenti al Regolamento del personale sarà presentata agli Stati partecipanti per l'approvazione prima della promulgazione del Regolamento in questione.

Regolamento 11.02 Soluzione per transazione

In casi eccezionali e nell'interesse dell'OSCE, il Segretario Generale o il rispettivo capo dell'istituzione/missione, in consultazione con il Segretario Generale, sarà autorizzato a concludere transazioni con i membri del personale/della missione, in relazione alla cessazione del servizio o a controversie relative alle condizioni di lavoro, purché rinuncino a qualsiasi diritto di ricorso.

PC.DEC/550
27 giugno 2003
Allegato 1

ITALIANO
Originale: RUSSO

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO VI) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione della Federazione Russa:

“la Federazione Russa si è unita al consenso sullo Statuto del Personale adottato quest’oggi, che riteniamo un significativo passo avanti in merito alla questione della riforma dell’OSCE, razionalizzando le attività dei suoi organi principali, delle sue istituzioni e missioni e assicurando la necessaria trasparenza di tali attività.

Pur appoggiando tale decisione la delegazione russa ritiene necessario rendere la seguente dichiarazione.

Tutte le formulazioni e definizioni contenute nello Statuto si riferiscono esclusivamente all’insieme di questioni regolate da tale documento specifico e non costituiscono in alcun modo un precedente o pregiudicano i risultati delle discussioni su altri problemi o nell’ambito di altri modelli negoziali. Ciò si riferisce, tra l’altro, alle sezioni dello Statuto e delle norme per il personale che riguardano i privilegi e le immunità dei dipendenti dell’OSCE, ivi incluse la procedura e l’autorità di revoca delle immunità. Tali questioni sono oggetto di consultazioni separate in seno al gruppo di lavoro per la redazione di una convenzione multilaterale sulla capacità giuridica, i privilegi e le immunità dell’OSCE. Nel quadro di tali consultazioni la Federazione Russa si riserva il diritto di aderire alle sue ben note posizioni che si basano sulla legislazione nazionale e sulla prassi giuridica della Federazione Russa. La Russia manterrà il medesimo approccio nell’attuazione pratica delle pertinenti sezioni dello Statuto e delle norme per il personale.

Pur avendo acconsentito all’adozione di tale documento resta inteso da parte della Federazione Russa che lo Statuto e le norme per il personale possono essere migliorati e che saranno riesaminati, emendati e sospesi, se necessario, conformemente alle procedure consolidate.

Chiediamo di allegare la presente dichiarazione interpretativa al Giornale odierno.

PC.DEC/550
27 giugno 2003
Allegato 2

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO VI) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione della Turchia:

“La nostra delegazione, che si è unita al consenso sulla decisione relativa all’approvazione dello Statuto del personale dell’OSCE, desidera sottolineare che interpreta il termine “su una base di imparzialità”, contenuto nell’Articolo 3.01 (b) della revisione dello Statuto del personale nel senso di “tener conto pienamente dei requisiti di pari opportunità, della diversità della comunità OSCE e dell’equilibrio geografico all’interno dell’Organizzazione”.

Chiediamo di fare allegare la presente dichiarazione al giornale della riunione odierna.”

PC.DEC/550
27 giugno 2003
Allegato 3

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO VI) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione dell'Albania:

“in relazione alla decisione appena adottata relativa all'approvazione dello Statuto del personale dell'OSCE, questa delegazione desidera dichiarare che il termine “imparzialità” nel paragrafo 3.01 (b) dello Statuto del personale viene inteso e interpretato nel significato di “equità”.

Prego di voler fare allegare la presente dichiarazione interpretativa al giornale odierno e alla decisione.”